

TESTO VIGENTE DELLA Legge regionale 16 gennaio 2002, n.2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale

Art. 114

(Esami di idoneità)

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità, **gli aspiranti alla professione** di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica e di **maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada**, devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) possesso del diploma di istruzione secondaria o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;
- d) **possesso dell'attestato di frequenza di specifici corsi di formazione professionale**; ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per guida turistica e guida naturalistica o ambientale escursionistica, la durata del corso non può essere inferiore a duecentocinquanta ore;
- e) **conoscenza di almeno due lingue straniere di cui una tra quelle maggiormente diffuse negli Stati membri dell'Unione europea per le quali viene stabilito, con la deliberazione di cui al comma 2, un diverso grado di approfondimento in ragione della figura professionale.**

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, disciplina le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, le modalità di nomina e funzionamento delle commissioni esaminatrici, la composizione, il numero e le qualifiche degli esperti designati dai rispettivi Collegi e individua le materie oggetto d'esame, comprendenti la conoscenza della realtà storica, geografica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia per gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica.

Art. 121 ter

(Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada)

1. È maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

2. Il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.

3. Può richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;
- c) possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva;
- d) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- e) possesso della specializzazione di guida cicloturistica sportiva rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);
- f) superamento di un esame di idoneità innanzi a una Commissione esaminatrice.

4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice sono determinate con regolamento regionale.

5. All'iscritto all'elenco di cui comma 2 è rilasciata una tessera di riconoscimento che è resa visibile durante l'esercizio dell'attività.

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI PROGRAMMI E DELLE MODALIT' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI IDONEITA' PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI MAESTRO DI MOUNTAIN BIKE E DI CICLISMO FUORI STRADA, NONCHE' DELLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E NOMINE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 TER, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N. 2

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale);

Visto il comma 2 dell'articolo 121 ter della citata legge regionale 2/2002, il quale stabilisce che il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo;

Visto il comma 4 del medesimo articolo 121 ter della citata legge regionale 2/2002, che prevede l'emanazione di un apposito Regolamento per disciplinare i programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, nonché le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice per l'iscrizione nell'elenco;

Ritenuto pertanto di dare attuazione al comma 4 dell'articolo 121 ter della citata legge regionale 2/2002 con l'adozione del regolamento concernente la disciplina dei programmi e delle modalità di svolgimento dell'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, nonché delle modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'articolo 121 ter, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento concernente la disciplina dei programmi e delle modalità di svolgimento dell'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, nonché delle modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'articolo 121 ter, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)." nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Di dare esecuzione alla presente deliberazione con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2355 DEL 1 DICEMBRE 2017 Regolamento concernente la disciplina dei programmi e delle modalità di svolgimento dell'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, nonché delle modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'articolo 121 ter, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

art. 1 finalità

art. 2 programma e modalità di svolgimento dell'esame di idoneità

art. 3 modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice

art. 4 entrata in vigore

art. 1 finalità

Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 121 ter, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), i programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, nonché le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice.

art.2 programma e modalità di svolgimento dell'esame di idoneità

1. Il programma dell'esame di idoneità, che consiste in una prova orale, verte sulle seguenti materie:

- a) legislazione turistica regionale;
- b) cenni sulla storia e la morfologia del territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- c) nozioni di alimentazione sportiva ed integrazione;
- d) topografia regionale e orientamento;
- e) utilizzo del GPS e tracciatura dei percorsi;
- f) elementi di primo soccorso;
- g) aspetti fiscali e assicurativi relativi alla libera professione.

art. 3 modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice

1. L'esame di idoneità di cui all'articolo 2 si svolge di fronte a una Commissione esaminatrice nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.

2. La Commissione esaminatrice dura in carica quattro anni ed è composta:

- a) dal Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione, o suo delegato, che la presiede;
- b) da un rappresentante dell'Amministrazione regionale appartenente al Corpo forestale o un suo sostituto;
- c) dal Presidente del Comitato Regionale della Federazione Ciclismo Italiana o un suo delegato;
- d) da un rappresentante dell'Azienda per i servizi sanitari o un suo sostituto esperto in primo soccorso e alimentazione.

3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione regionale appartenente al Servizio competente in materia di turismo.

4. La partecipazione alla Commissione esaminatrice dei componenti esterni di cui al comma 1, lettere c) e d), è compensata con un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli Organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

5. La Commissione è convocata dal Presidente, mediante comunicazione scritta anche mediante e-mail almeno quindici giorni prima della data fissata per la sessione d'esame di idoneità.

6. La Commissione, esaminati i candidati, trasmette i nominativi di coloro che hanno superato l'esame di idoneità al Servizio competente in materia di turismo che provvede alla loro iscrizione all'elenco di cui all'articolo 121 ter, comma 2, della legge regionale 2/2002, rilasciandone, a richiesta, attestazione di avvenuta iscrizione.

art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.